

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1999, n. 5.

Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni e dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva la pratica della voga alla veneta come disciplina sportiva, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.

Art. 2
Beneficiari

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale sostiene annualmente mediante contributi le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle associazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta.

Art. 3
Criteri di assegnazione dei contributi

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento determina l'entità massima del contributo nonché i relativi criteri di assegnazione privilegiando comunque:

- a) i progetti che contemplano l'organizzazione di corsi di voga alla veneta, con particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani;
- b) i progetti riguardanti iniziative culturali inerenti alla voga alla veneta;
- c) i progetti di organizzazione di regate.

2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla erogazione del contributo sulla base di idonea documentazione della spesa.

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande

1. Per beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno una domanda corredata da:

- a) i progetti indicanti le attività di cui all'articolo 3;
- b) l'atto costitutivo;
- c) una apposita relazione indicante:
 - 1) il numero degli associati;
 - 2) le regate alle quali il richiedente ha concorso negli ultimi tre anni, col numero dei partecipanti e i risultati conseguiti;
 - 3) l'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 5
Norma transitoria

1. Per l'anno 1999 la Giunta regionale determina i criteri di assegnazione di cui all'articolo 3 entro il 15 febbraio.

2. I soggetti interessati devono presentare le relative domande entro il 15 aprile.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 400 milioni per l'anno 1999, si fa fronte, a norma del comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 42, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1999 è istituito il capitolo n. 73216, denominato "Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta", con lo stanziamento di lire 400 milioni.

2. Per gli anni successivi al 1999 si provvede ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 gennaio 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 1999;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali.

1. Indice

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Beneficiari
- Art. 3 - Criteri di assegnazione dei contributi
- Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 5 - Norma transitoria
- Art. 6 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 marzo 1998, dove ha acquisito il n. 402 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scaravelli, Canella, Chisso, Bergamo, De Poli, Piccolo, Pirrami, Boato, Beggiano, Sprocati, Tesserin, Prior, Leone, Qualarsa e Campa;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 17 marzo 1998;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 dicembre 1998, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 1998, n. 11389;

- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 dicembre 1998;
- Il Commissario del Governo, con nota 18 gennaio 1999, n. 70/21208/31, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

prima di illustrare finalità ed obiettivi della proposta di legge che si sottopone all'approvazione del Consiglio regionale è opportuna una seppur sintetica premessa di carattere storico per meglio inquadrare l'oggetto considerato: la voga alla veneta.

E questa una antichissima attività caratteristica degli ambienti lagunari e della laguna di Venezia in particolare.

Nel corso dei secoli, lo scopo della voga alla veneta è però molto cambiato, infatti se all'inizio era nata come esigenza di sopravvivenza (caccia, pesca, trasporto) nei documenti del XIV secolo essa viene descritta come esercitazione militare; nel XV e XVI secolo, con l'espansione della Serenissima; nascono le prime regate che sono una esibizione coreografica dei fasti raggiunti. In quegli stessi anni si organizzarono e si costituirono le "Compagnie della Calza" che a loro volta istituiscono le regate più bizzarre.

Tutto ciò proseguì fino alla caduta della Repubblica nel 1797, data in cui anche le regate persero fasto, ma non vennero comunque a cessare.

All'inizio dell' '800 comparvero per la prima volta i gondolini (che sono tutt'oggi le imbarcazioni più importanti dell'aspetto agonistico della voga alla veneta) e lentamente si consolidò il costume di svolgere le regate come attualmente le conosciamo.

Nei primi anni del 1900 le regate sono gestite dall'Unione Esercenti, segno che al motivo coreografico e sportivo, si aggiunge definitivamente quello dell'interesse turistico.

Negli anni a seguire furono disciplinate le regate minori e organizzate anche regate riservate ai giovani.

In questi ultimi anni, sono apparse sullo scenario lagunare anche le "Vogalonghe", sorte di maratone acquatiche non competitive, a cui partecipa ogni sorta di barche.

Quanto finora detto ci introduce a meglio inquadrare il fenomeno della voga alla Veneta ai giorni nostri.

La voga e di conseguenza le regate dei nostri giorni non vogliono essere una riesumazione folcloristica di una attività del passato; esse sono ancora un punto della vita sociale veneziana ed anche un fenomeno di massa, agonistico e spettacolare che ha inciso e incide nella storia della città.

Un ruolo di primaria importanza spetta in questo qua-

dro alle società remiere che sono nate per agevolare ed espandere il mondo della voga alla veneta, in questi anni se ne contano circa 35 collocate nei vari sestieri e isole di Venezia, ma sono presenti anche fuori come ad esempio a Caorle, Mira, Chioggia, Meolo, Concordia Sagittaria, Padova, etc...

Ad esse si aggiungono altre piccole associazioni, e sezioni specializzate di altre associazioni, quali dopolavoro, circoli aziendali e circoli sportivi.

Questo mondo associativo rappresenta, oggi, un fenomeno quantitativamente non indifferente, ma rappresenta anche espressione dei valori di socialità e di partecipazione, ai quali la comunità veneziana e veneta si dimostra sensibile.

Nella vita di tutti i giorni, le remiere, oltre che al ricovero delle imbarcazioni, fungono da punto di riferimento fondamentale per tutti i gli appassionati: dall'amatore all'agonista, dalle donne ai ragazzi, che sono in questo modo seguiti ed assistiti; possiamo quindi asserire che le società remiere sono da considerarsi come un servizio sociale e culturale allo stesso tempo: gruppi eterogenei di persone vengono accomunati da un'unica grande passione per la voga e permettono uno scambio di idee anche tra il semplice appassionato, che ama stare in barca per avere un contatto con la natura, e, magari un campione di questa disciplina. Non ci sono scale gerarchiche o scopi di lucro ed è per questo che le remiere rivestono una grande importanza e vanno preservate dal pericolo di un lento degrado a causa della carenza di disponibilità finanziarie.

In conclusione si può affermare che salvaguardare la voga alla veneta significa, dunque, concorrere a preservare lo spirito e i valori della tradizione culturale popolare veneziana e veneta.

A questo fine il contributo della Regione, mirato a sostenere una parte delle spese delle remiere, appare opportuno, se non indispensabile, per tutelare questa tradizione.

Nel dettaglio della proposta si sottolinea che:

- gli articoli 1 e 2 fissano rispettivamente le finalità del progetto di legge e cioè il sostegno e l'incentivazione della voga alla veneta quale disciplina sportiva ma anche come espressione di una tradizione culturale popolare ed i beneficiari che, come si è detto sono le società remiere che esercitano in via primaria questa disciplina;
- l'articolo 3 sancisce i criteri di assegnazione dei contributi, con privilegio ai progetti che contemplano l'organizzazione di corsi di voga, con particolare riguardo a quelli rivolti ai giovani, l'organizzazione di regate e di iniziative culturali;
- l'articolo 4 infine stabilisce le modalità di presentazione delle domande indicando l'idonea documentazione da allegare;
- la norma finanziaria prevede uno stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per gli anni successivi.

Si tratta di uno stanziamento molto significativo che può preludere ad una attenzione maggiore alle problematiche poste da alcune tradizioni culturali fortemente radicate nel Veneto e che riemergono con forza come sport popolare. Le consultazioni sono state a riguardo un interessante momento di conoscenza e hanno anche consentito a capire che il provvedimento è molto atteso per poter rilanciare ed estendere la conoscenza e la pratica di questa disciplina specialmente tra le giovani generazioni.

La Sesta Commissione, all'unanimità, ha espresso parere favorevole al progetto di legge, licenziato dalla Commissione, all'esame del Consiglio.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5

- Entro il **15 febbraio 1999**, la Giunta regionale determina i criteri di assegnazione dei contributi alle società remiere, ai circoli e alle associazioni con sede nel Veneto, aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta (art. 5, comma 1, l.r. n. 5/1999);
- Entro il **15 aprile 1999**, le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto, aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta, possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale (art. 5, comma 2, l.r. n. 5/1999);
- Entro il **31 gennaio** di ogni anno, le società remiere, i circoli e le associazioni con sede nel Veneto, aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta, possono presentare domanda di contributo alla Giunta regionale (art. 4, comma 1, l.r. n. 5/1999)
- Entro il **30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento**, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina l'entità massima e i relativi criteri di assegnazione del contributo alle società remiere, ai circoli e alle associazioni con sede nel Veneto, aventi per oggetto esclusivo o prevalente la pratica, l'insegnamento e la diffusione della voga alla veneta (art. 3, comma 1, l.r. n. 5/1999);

5. Stanziamento in bilancio per il 1999

- Capitolo 73216 L. 400 milioni
"Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Servizio sport e tempo libero